



Comune di Tenero-Contra

Via Stazione 7

6598 Tenero

Telefono: 091 735 16 50

www.tenero-contra.ch

municipio@tenero-contra.ch


Tenero, 9 novembre 2021

Risoluzione municipale: 732 del 08.11.2021

Municipio di Tenero-Contra

MESSAGGIO MUNICIPALE 18 DEL 2021

Nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti



Commissione competente:

- *Petizioni e legislazione*

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Consiglieri,

con il presente Messaggio municipale trasmettiamo alla vostra attenzione il nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti del nostro Comune.

Premessa

Attualmente la gestione dei rifiuti sul nostro territorio comunale è ancorata al Regolamento comunale servizio rifiuti urbani, approvato dal Consiglio di Stato per il tramite del Dipartimento delle Istituzioni nel lontano 1994. Dopo oltre 25 anni e numerose modifiche legislative di una certa rilevanza è quindi necessario sottoporre alla vostra attenzione un nuovo Regolamento comunale.

Il nostro Comune, nel 2002, è stato uno dei primi Comuni del nostro Cantone ad approvare una tassa sui rifiuti proporzionale al volume, conformemente al principio di causalità codificato a livello federale secondo cui ogni persona è tenuta a pagare per i rifiuti che produce, applicando una tassa base e una tassa proporzionale al quantitativo di rifiuti prodotto (tassa sul sacco). In effetti il principio di causalità vuole evitare che il finanziamento dei costi dei rifiuti sia raggiunto mediante il prelievo dell'imposta in quanto ciò non ossequierebbe al principio di causalità precedentemente citato.

Tale metodo di finanziamento è stato infine introdotto anche a livello cantonale nel corso del 2017. Il 21 maggio 2017, infatti, la popolazione ticinese è stata chiamata alle urne per approvare la modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb), più comunemente nota alla popolazione quale "Tassa sul sacco cantonale".

Sebbene il nostro Comune sia già dotato di un Regolamento che ossequia quanto previsto e introdotto a livello cantonale, è altresì vero che dopo oltre 25 anni è necessario sottoporre alla vostra attenzione un nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti, adattato alle nuove normative di riferimento. In tal senso, il Regolamento che sottoponiamo alla vostra attenzione per approvazione è basato sul Regolamento tipo messo a disposizione dall'Autorità cantonale.


Situazione attuale

Allo scopo di avere una panoramica in relazione alla gestione dei rifiuti a livello comunale, illustriamo di seguito alcuni dati statistici concernenti la tematica oggetto di valutazione:


Distruzione rifiuti parte Comune

Anno	Kg	Abitanti	Kg/abitante
2009	509'350	2602	196
2010	522'500	2648	197
2011	530'100	2751	193
2012	543'280	2721	200
2013	597'100	2808	213
2014	594'280	2841	209
2015	634'040	2963	214
2016	661'300	3073	215
2017	647'582	3174	204

2018	697'203	3266	213
2019	700'443	3312	211



Evoluzione consumo di sacchi e di braccialetti ufficiali



Modifiche di Regolamento

Considerato che, come detto, il Regolamento attuale risale al 1994, è necessario procedere con l'introduzione di un nuovo Regolamento che meglio ossequi quanto previsto dalle nuove disposizioni legali di livello superiore.

Per tale ragione illustriamo di seguito le principali novità del nuovo Regolamento comunale, senza entrare nello specifico di un raffronto con il Regolamento attualmente in vigore, se non dove vi sono cambiamenti sostanziali che si intendono adottare.

Art. 1 – Campo di applicazione

Non vi sono elementi di rilievo rispetto alla situazione già in essere. Le Convenzioni stipulate con i campeggi rimarranno in vigore e permetteranno di continuare a garantire la copertura al 100% dei costi generati.

Art. 2 – Principi della gestione dei rifiuti

In questo articolo sono ripresi i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR).

Art. 3 – Compiti del Comune

Non vi sono elementi particolari da segnalare. È stata tuttavia concretizzata a Regolamento la volontà di procedere con una campagna di informazioni e di sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti. Tale concetto è peraltro ripreso all'art. 7, con la possibilità del Municipio di rendere obbligatorio l'utilizzo di bicchieri e stoviglie riutilizzabili o compostabili in occasione di eventi pubblici.

Art. 4 - Definizioni

La norma proposta riprende le definizioni contenute nell'OPSR (Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015), nell'OTRif (Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005) e nell'OLTRif (Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005).

Art. 5 – Obblighi dei detentori di rifiuti

L'articolo riprende gli obblighi dei detentori di rifiuti. Anche se il compostaggio decentralizzato (privato) non è obbligatorio, la norma del cpv. 3 mira ad incentivare questa modalità di smaltimento. Per scarti vegetali si intendono legname proveniente dal taglio alberi e dal giardinaggio, foglie, paglia e erba.

Art. 6 – Eccezioni e modalità di consegna

Nell'ordinanza d'applicazione si dovranno chiarire le indicazioni generiche che possono dare adito a diverse interpretazioni. In particolare andranno specificati i casi eccezionali, i quantitativi soglia riferiti a "significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche", la definizione di "disagi di qualsiasi natura" nonché i casi eccezionali di cui al cpv. 3.

Nella decisione di dispensa di cui al cpv. 1 il Municipio può pure prevedere l'esonero, parziale o totale, della tassa base di cui all'art. 16.

Art. 7 – Gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni pubbliche

Come anticipato alla descrizione dell'art. 3, il Municipio reputa importante inserire a Regolamento una norma che possa permettere di imporre l'utilizzo di bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso oppure monouso compostabili o riciclabili in caso di manifestazioni pubbliche, riducendo pertanto l'inquinamento dell'ambiente con plastiche monouso. Allo stato attuale il Municipio, in caso di eventi, si limita a consigliare tale utilizzo ma non ha una base legale per imporre l'utilizzo di materiale maggiormente ecosostenibile.

Art. 8 – Divieti

Lettera e): il divieto di consegna relativo alle neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008) è esteso anche al compostaggio decentralizzato (cfr. art. 5 cpv. 3), mentre gli scarti organici di cucina possono essere compostati privatamente, salvo eccezioni, quali avanzi di cucina cotti misti, carne, pesce, formaggio,

salse, minestre, ossa e gusci di molluschi (l'elenco non è esaustivo ma comprende i principali rifiuti organici che possono presentare problematiche varie quali problemi di compostaggio, il richiamo di animali indesiderati, ecc.).

Art. 9 – Raccolta di rifiuti urbani

Nel cpv. 1 sono elencati unicamente gli elementi essenziali. Il Municipio avrà modo di precisare nell'ordinanza altri aspetti organizzativi del servizio di raccolta.

Cpv. 2 e 3: se per motivi legati alle caratteristiche della strada d'accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero raggiungibili, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel luogo più idoneo o vicino al percorso dell'automezzo di raccolta o presso i punti/centri di raccolta secondo le modalità fissate dal Municipio.

Art. 10 – Utenti autorizzati

Oggetto di specifiche autorizzazioni possono essere ad esempio coloro che svolgono un lavoro per conto di una persona fisica o giuridica domiciliata o avente sede nel nostro Comune e che devono smaltire i rifiuti derivanti da determinate attività (es. giardinieri, imprese di trasloco, ecc.).

Art. 11 – Imballaggi, contenitori e esposizioni

Per imballaggi si intende essenzialmente sacchi della spazzatura. I sacchi ufficiali devono essere disponibili almeno nei tagli da 17, 35, 60 e 110 litri.

Art. 12 – Rifiuti esclusi dalla raccolta

L'elenco non è esaustivo e comprende le principali categorie nelle quali si sono riscontrate delle richieste. L'esclusione è riferita alla raccolta ordinaria da parte del Comune.

Art. 13 – Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

Articolo sufficientemente esaustivo.

Art. 14 – Sospensione del servizio

Articolo sufficientemente esaustivo. In caso di forza maggiore il Municipio prevederà un'adeguata informazione alla popolazione.

Art. 15 – Principio

Cpv. 3: il grado di copertura dei costi deve essere in linea con l'art. 18 cpv 3 LALPAmb (Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004). Il grado di copertura dei costi di gestione dei rifiuti deve essere del 100%.

Art. 16 – Tassa base

Il Municipio non prevede cambiamenti rispetto alla situazione già in essere attualmente, che permette quindi una semplice transizione amministrativa. L'ammontare della tassa deve in ogni caso essere conforme al principio di equivalenza. Per le residenze secondarie essa deve di principio corrispondere a quella per le economie domestiche.

Art. 17 – Tassa sul quantitativo

La tassa sul quantitativo sarà fissata sulla base dei limiti stabiliti dall'Autorità cantonale, come già attualmente accade.

Art. 18 – Altre tasse causali

Il Municipio intende continuare a promuovere una raccolta diretta degli scarti vegetali a domicilio, mediante mantenimento di un'apposita tassa per l'acquisto di una vignetta da apporre sui contenitori. Presso l'Ecocentro alle Brere sarà possibile smaltire gratuitamente unicamente rami, foglie e piccoli arbusti in generale. Le persone giuridiche non potranno accedere a tale servizio e dovranno appoggiarsi ad un impianto di compostaggio.

L'articolo regola inoltre la modalità e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti che, anche in questo caso, sarà accessibile unicamente alle economie domestiche. Il Municipio, dopo attente riflessioni, propone al Legislativo di cambiare il sistema di smaltimento attuale con tassa di fr. 6.- a "collo" con un sistema più oggettivo e che maggiormente rispetta il principio di causalità. In tal senso, sulla base dei dati di pre-consuntivo, i costi del nostro Comune per l'anno 2021 per lo smaltimento degli ingombranti saranno pari a circa fr. 9'200.- a fronte di un incasso stimato in fr. 2'200.-. Ciò non ossequia il principio di causalità, con un grado di copertura stimato nel 24%.

Per tale ragione il Municipio intende dotarsi di una pesatrice per fatturare all'utenza l'esatto costo che il nostro Comune deve sostenere per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, pari a fr. 23.- al quintale. Si propone pertanto di inserire tale nuovo sistema di tassazione a Regolamento, in prova. Il costo per l'acquisto della pesatrice è pari a fr. 7'000.- e si prevede pertanto che la stessa possa ripagarsi dopo circa 1 anno dall'introduzione, rendendo pertanto l'acquisto giustificato e sostenibile.

A livello operativo si intende pesare il quantitativo di ingombranti prima del deposito all'interno della benna. La squadra esterna compilerà poi un bollettino, che farà firmare all'utenza, e successivamente lo consegnerà all'Amministrazione comunale, che provvederà periodicamente ad emettere le relative fatture. Non si escludono in futuro affinamenti, sulla base dei risultati del periodo di prova, per permettere un pagamento sul posto mediante carta *contactless* o prepagata.

Art. 19 – Esigibilità

L'interesse di mora è pari al 5% (art. 73 cpv. 1 CO).

Art. 20 – Attuazione e misure d'esecuzione.

Nessun commento necessario.

Art. 21 – Rimedi giuridici

Nessun commento necessario.

Art. 22 – Contravvenzioni.

Nessun commento necessario.

Art. 23 – Entrata in vigore e abrogazione

Nessun commento necessario.

Conclusioni

L'intenzione del Municipio è quella di continuare a garantire anche in futuro un servizio alla popolazione completo, ottimale, al passo con i tempi e che meglio rispetti il principio di causalità e di copertura dei costi al 100%. L'Esecutivo informa di aver dato mandato all'azienda Ecocontrol per lo studio di una revisione dell'attuale sistema di gestione dei rifiuti, per permettere da un lato di riuscire a ridurre in futuro i costi alla popolazione mediante l'ottimizzazione del servizio e dall'altro di migliorare l'impatto che la stessa ha sul nostro ambiente e sul nostro ecosistema. In tal senso seguiranno maggiori dettagli con uno specifico Messaggio municipale presumibilmente già nel corso del 2022.

Si comunica infine che la bozza del nuovo Regolamento è già stata condivisa e accettata dall'Autorità cantonale nonché dall'Ufficio federale di sorveglianza dei prezzi.

Per tale ragione, sulla base di quanto esposto, si invita il Consiglio comunale a voler risolvere

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

- 1. È approvato il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Tenero-Contra.**
- 2. Contestualmente è abrogato il Regolamento comunale servizio rifiuti urbani approvato dall'Autorità cantonale il 18 marzo 1994.**
- 3. Il Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2022, riservata la ratifica dell'Autorità cantonale ai sensi dell'art. 188 LOC.**

Con ossequio.


PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA

Il Sindaco: Il Segretario:

f.to Marco Radaelli f.to Nicola Maggetti

Allegati: Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti (Nuovo)
Regolamento comunale servizio rifiuti urbani (attualmente in vigore)

**COMUNE DI
TENERO-CONTRA**



**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

INDICE

CAPITOLO I - Disposizioni generali	2
Art. 1 Campo d'applicazione	2
Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti.....	2
Art. 3 Compiti del Comune	2
Art. 4 Definizioni.....	3
Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti	3
Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna	3
Art. 7 Gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni pubbliche.....	4
Art. 8 Divieti	4
CAPITOLO II - Organizzazione del servizio di raccolta	4
Art. 9 Raccolta dei rifiuti urbani	4
Art. 10 Utenti autorizzati.....	4
Art. 11 Imballaggi, contenitori e esposizione	5
Art. 12 Rifiuti esclusi dalla raccolta.....	5
Art. 13 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta.....	6
Art. 14 Sospensione del servizio.....	6
CAPITOLO 3 - Finanziamento	6
Art. 15 Principio	6
Art. 16 Tassa base.....	6
Art. 17 Tassa sul quantitativo.....	7
Art. 18 Altre tasse causali	7
Art. 19 Esigibilità	7
CAPITOLO IV - Norme finali	8
Art. 20 Attuazione e misure d'esecuzione	8
Art. 21 Rimedi giuridici	8
Art. 22 Contravvenzioni.....	8
Art. 23 Entrata in vigore e abrogazioni	8
Disposizioni normative di riferimento.....	9



Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti (del 1° gennaio 2022)

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI TENERO-CONTRA

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)

d e c r e t a:

CAPITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Tenero-Contra nonché il relativo finanziamento.

²Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale, ad eccezione dei campeggi, del CST e delle aziende di una rilevante importanza, con le quali il Municipio conclude convenzioni speciali, sottoposte al Consiglio comunale per approvazione.

³Le convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono ritenute valide fino alla loro abrogazione.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

¹La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

²Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 Compiti del Comune

¹Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

²In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").

Art. 4 Definizioni

¹Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

²I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

¹I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

²Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

³I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

⁴I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁵I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁶Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

¹In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

²Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

³Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7 Gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni pubbliche

Per manifestazioni ed eventi pubblici che necessitano di un'autorizzazione municipale oppure che coinvolgono molti partecipanti, il Municipio può rendere obbligatorio o incentivare tramite un contributo fisso, l'utilizzo di bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso, oppure monouso compostabili o riciclabili.

Art. 8 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e organismi alloctoni, da smaltire ai sensi dell'OEDA.

CAPITOLO II - Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 9 Raccolta dei rifiuti urbani

¹Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

²La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

³In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Art. 10 Utenti autorizzati

¹Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

²I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 11 Imballaggi, contenitori e esposizione

¹I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

²Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

³Per stabili abitativi con più di 4 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti sensibilmente maggiore alla media per analoga attività, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati, salvo accordi specifici con il Municipio.

⁴I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 12 Rifiuti esclusi dalla raccolta

¹Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

²I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 13 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

¹I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

²Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 14 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

CAPITOLO 3 - Finanziamento

Art. 15 Principio

¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 16), tassa sul quantitativo (art. 17) e altre tasse causali (art. 18).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 16 Tassa base

¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali. Nel caso di persone fisiche con uso abitativo primario il soggetto tassato è il nucleo familiare. Qualora l'abitazione fosse sfitta o ad uso secondario il soggetto tassato è il proprietario dell'immobile.

³Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

- a) economie domestiche: minimo Fr. 50.00 – massimo Fr. 200.00
- b) persone giuridiche: minimo Fr. 100.00 – massimo Fr. 400.00

⁴Il Municipio riduce del 50% la tassa effettivamente posta a carico delle ditte individuali (secondo la definizione della loro natura giuridica indicata a registro di commercio) a condizione che:

- a) non impieghino personale dipendente;
- b) la loro unica sede d'attività coincida con i locali dell'abitazione primaria del suo titolare residente nel Comune che già paga la tassa per l'economia domestica primaria;
- c) non provochino, per loro natura, una produzione di rifiuti manifestamente superiore a quelli di un'economia domestica.

Le tre condizioni sono cumulative.

⁵Il cpv. 4 si estende anche alle società a garanzia limitata gestite esclusivamente dal loro titolare.

Art. 17 Tassa sul quantitativo

¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

⁴Alle persone con problemi di incontinenza (con certificato medico) è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 18 Altre tasse causali

¹Per la raccolta e lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:

- a) Raccolta diretta presso l'utente, per contenitore (prezzo proporzionato):
 - Vignetta annua contenitore 120 litri: minimo Fr. 60.00 – massimo Fr. 120.00;Presso l'Ecocentro alle Brere, durante gli orari di apertura, sarà possibile smaltire gratuitamente rami, foglie e piccoli arbusti in generale. La consegna è ad uso esclusivo delle economie domestiche.

²La modalità e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti è decisa dal Municipio in modo da coprire il costo generato dallo smaltimento, entro i seguenti limiti:

- a) per chilogrammo: minimo Fr. 0.15 – massimo Fr. 0.30
- La consegna è ad uso esclusivo delle economie domestiche.

³Tali tasse sono prelevate secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 19 Esigibilità

¹La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

²In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

³Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

CAPITOLO IV - Norme finali

Art. 20 Attuazione e misure d'esecuzione

¹Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 21 Rimedi giuridici

¹Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

²Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 22 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC il Municipio punisce con la multa sino a fr. 10'000.00 le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici

Art. 23 Entrata in vigore e abrogazioni

¹Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022 previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

²Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento precedente del 18 marzo 1994.

Disposizioni normative di riferimento a livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione relativo al Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani del dicembre 2018 dell'UFAM.

a livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 30 giugno 2021 (ROPSR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP);
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO RIFIUTI URBANI

Indice generale

CAPITOLO A – Campo d'applicazione

- Art. 1 – Base legale
- Art. 2 – Generalità
- Art. 3 – Obbligatorietà della consegna
- Art. 4 – Raccolta
- Art. 5 – Rifiuti non ammessi alla raccolta

CAPITOLO B – Servizi di raccolta e raccolta separata

- Art. 6 – Tipi di raccolta
- Art. 7 – Rifiuti urbani domestici
- Art. 8 – Rifiuti ingombranti
- Art. 9 – Raccolta separata vetro
- Art. 10 – Raccolta separata oli esausti
- Art. 11 – Raccolta separata della carta
- Art. 12 – Rifiuti vegetali
- Art. 13 – Batterie e pile
- Art. 14 – Alluminio
- Art. 15 – Rifiuti speciali

CAPITOLO C – Norme per la raccolta

- Art. 16 – Recipienti per rifiuti
- Art. 17 – Contenitori pubblici
- Art. 18 – Contenitori privati
- Art. 19 – Luoghi di raccolta
- Art. 20 – Giorni di servizio

CAPITOLO D – Tasse utenza

- Art. 21 – Tasse annuali
- Art. 21.1 Ammontare delle tasse
- Art. 21.2 Casi speciali
- Art. 21.3 Finanziamento tassa base
- Art. 21.4 Finanziamento tassa sul sacco
- Art. 22 – Reclami
- Art. 23 – Procedura d'incasso
- Art. 24 – Foro competenze

CAPITOLO E – Disposizioni finali

- Art. 25 – Obblighi dei locatari
- Art. 26 – Sanzioni
- Art. 27 – Misure particolari
- Art. 28 – Entrata in vigore

CAPITOLO A

Campo d'applicazione

Art. 1 Base legale

Il presente regolamento ha la sua base legale nella:

- legge federale sulla protezione delle acque del 24.1.1991;
- legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7.10.1983;
- legge di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2.4.1975;
- ordinanza federale dell'8.12.1975 sulle immissioni delle acque di rifiuto;
- decreto legislativo di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 16.12.1991;
- ordinanza tecnica sui rifiuti del 10.12.1990;
- ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali del 12.11.1986;
- legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18.4.1989;
- decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio dei rifiuti del 21.10.1987;
- decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti del 21.10.1987;
- legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11.11.1968 ed il regolamento d'applicazione del 10.9.1971;
- legge organica comunale del 10.3.1987.

Art. 2 Generalità

La raccolta e l'eliminazione delle spazzature e di tutti i rifiuti è disciplinata dal presente regolamento ed è di competenza del Municipio.

Art. 3 Obbligatorietà della consegna

La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutto il comprensorio comunale. È riservata la competenza al Municipio di dispensare dall'obbligatorietà di detto servizio le industrie che provvedono per conto proprio al trasporto delle spazzature alla Centrale distruzione rifiuti od in altri luoghi ufficialmente designati dalle competenti autorità. I depositi all'aperto e nelle acque di rifiuti di qualsiasi tipo e natura sono vietati. Scarti e rifiuti non possono essere immessi nelle canalizzazioni, in nessuna forma, anche se sminuzzati o ridotti in polvere o sciolti in liquidi. Scarti provenienti dall'agricoltura, dall'orticoltura, dal taglio dell'erba ed in genere tutto il materiale prodotto dal giardinaggio non sono ammessi alla normale raccolta. Il loro compostaggio è auspicato se non arreca alcun disturbo al vicinato.

Art. 4 Raccolta

La raccolta rifiuti di competenza del Municipio è distinta in:

- raccolta rifiuti urbani domestici;
- raccolta rifiuti domestici ingombranti;
- raccolta vetri;
- raccolta degli oli esausti;
- raccolta della carta;
- raccolta rifiuti vegetali;
- raccolta batterie e pile;
- raccolta alluminio.

Fanno eccezione i medicinali che devono essere consegnati alle farmacie o ad altri enti autorizzati.

Art. 5 Rifiuti non ammessi alla raccolta

Dal servizio comunale di raccolta sono esclusi i materiali sottoelencati ed in particolare tutti quelli che non sono accettati dal Consorzio dei rifiuti (CIR);

- i rifiuti artigianali che, per la loro natura o quantità, non possono essere evacuati nell'ambito del normale servizio;
- i materiali facilmente infiammabili, esplosivi, tossici, radioattivi e nocivi alla salute;
- i rifiuti liquidi, fangosi e oleosi;
- le materie putrescibili, quali carogne di animali, resti di macelleria, ecc.;
- gli oggetti suscettibili di deteriorare il meccanismo di compressione degli automezzi;
- i rifiuti di demolizione, da giardino, sassi, terra, neve, bruce o altro materiale in combustione frammisto alla spazzatura;
- carcasse di elettrodomestici, vetture, pneumatici, fusti, bidoni, ecc.;
- indumenti e tessili usati.

Il deposito e l'eliminazione degli scarti menzionati dovrà avvenire nei rispettivi centri autorizzati dal Cantone, o comunque tenendo conto delle indicazioni del Municipio a spese degli interessati.

CAPITOLO B

Servizi di raccolta e raccolta separata

Art. 6 Tipi di raccolta

Il servizio comunale di raccolta dei rifiuti, consegnati obbligatoriamente, è suddiviso in:

1. raccolta normale dei rifiuti urbani domestici;
2. raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti;
3. raccolta speciale diversificata (oli residuali, carta, vetro, ecc.).

Art. 7 Rifiuti urbani domestici

Sono considerati rifiuti urbani domestici gli scarti provenienti da:

- economie domestiche residui di cucina inorganici, dei pasti, rifiuti provenienti dalla pulizia dei locali di abitazione, imballaggi di piccole dimensioni;
- attività commerciali ed esercizi pubblici scarti provenienti da uffici, da attività commerciali ed amministrative, come pure rifiuti artigianali in piccole quantità.

Art. 8 Rifiuti ingombranti¹

Il Municipio organizza periodicamente la raccolta dei rifiuti che non trovano posto nei sacchi di raccolta.

Non sono ammessi i rifiuti di cantiere, come pure porte, finestre e arredamenti di stabili ristrutturati. I rifiuti ingombranti devono essere consegnati all'incaricato del Municipio nei punti e agli orari stabiliti dal Municipio stesso. Ogni singolo ingombrante o collo saldamente legato deve essere munito dell'apposita etichetta ufficiale del comune di Tenero-Contra.

Art. 9 Raccolta separata del vetro

Le bottiglie ed i cocci di vetro, i flaconi, i vasi di vetro e simili, dovranno essere depositati negli appositi contenitori sistemati nel comprensorio comunale. Il vetro dovrà essere depositato senza tappi od altro materiale d'imballaggio o di completamento.

È vietata l'eliminazione del vetro utilizzando la normale raccolta dei rifiuti domestici.

Sono esclusi da questa raccolta vetri di finestre, lampadine, lampadine al neon, lampade alogene, altre lampade speciali, ecc.

Art. 10 Raccolta separata oli esausti

Gli oli minerali (per autovetture) e vegetali (da cucina) dovranno essere immessi per la loro eliminazione nell'apposito contenitore per oli esausti, l'ubicazione del quale sarà resa nota dal Municipio.

L'olio dovrà essere privo di scorie quali tappi, imballaggi, ecc.

È vietata l'eliminazione degli oli esausti utilizzando la normale raccolta dei rifiuti domestici, come pure è severamente vietato versare gli oli minerali nei contenitori degli oli vegetali.

È severamente vietato versare gli oli nelle canalizzazioni.

Art. 11 Raccolta separata della carta

La carta verrà raccolta con un servizio separato.

I pacchi dovranno essere legati ed esposti sulla pubblica via nei giorni e nei luoghi indicati dal Municipio, separati dagli altri rifiuti.

È vietata l'eliminazione della carta utilizzando la normale raccolta dei rifiuti domestici.

Art. 12 Rifiuti vegetali²

Gli scarti da giardino e da cucina prodotti da ogni economia domestica devono essere depositati negli appositi contenitori verdi di proprietà dei privati.

Negli stessi sono ammessi gli scarti da giardino quali malerbe, fogliame, fiori appassiti, erba, residui di siepi, rami sminuzzati, gli scarti organici da cucina come verdure, bucce, nonché i resti alimentari commestibili, ecc.

È in ogni caso vietata la distruzione attraverso la normale raccolta rifiuti, nonché l'incenerimento all'aperto, secondo quanto previsto dal DE concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali.

Art. 13 Batterie e pile

La raccolta comprende unicamente le pile e le batterie di piccolo formato del tipo carbone/zinco, alcalino/manganese e mercurio.

¹ Art. modificato il 22.12.1997; in vigore dal 23.02.1998

² Art. modificato il 24.02.1997; in vigore dal 01.09.1997

È assolutamente vietato depositare altri tipi di pile e batterie (per es. batterie di autoveicoli) per le quali l'Ufficio tecnico comunale potrà dare istruzioni in merito.

Art. 14 Alluminio

La raccolta comprende il recupero degli oggetti minuti in alluminio da depositare nell'apposito contenitore, privi di qualsiasi tappo o coperchio non metallico.

Art. 15 Rifiuti speciali

È data facoltà al Municipio di istituire o completare con altri servizi la raccolta dei rifiuti considerati di tipo speciale.

Nel caso, si emaneranno avvisi e disposizioni alla popolazione.

CAPITOLO C

Norme per la raccolta

Art. 16 Recipienti per rifiuti³

Per i rifiuti domestici è obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali da lt 17, lt 35, lt 60 e lt 110.

E' vietata la consegna di rifiuti domestici in altri contenitori.

Nei contenitori pubblici e privati di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento potranno essere depositati solo i rifiuti contenuti nei sacchi ufficiali del Comune di Tenero-Contra. Il proprietario è tenuto ad effettuare i necessari controlli, affinché questa norma venga rispettata.

Il Municipio può autorizzare i titolari di attività commerciali o servizi pubblici a far uso di contenitori propri di 800 lt, muniti ogni volta di un'apposita marca ufficiale del Comune di Tenero-Contra. In tal caso i rifiuti vanno depositati in sacchi convenzionali.

Art. 17 Contenitori pubblici

I contenitori sono esposti nei luoghi stabiliti dal Municipio lungo le strade percorse dall'autocarro del servizio raccolta, sia su sedimi comunali che su sedimi privati.

In caso di necessità il Municipio può ricavare il sedime per la posa dei contenitori anche sulle proprietà private.

L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori pubblici spetta al Comune, riservata l'azione legale per eventuali danni intenzionali causati da terzi.

Sui contenitori pubblici è vietata l'affissione di qualsiasi tipo di manifesto, come pure le scritte non pertinenti al servizio raccolta rifiuti.

Art. 18 Contenitori privati

L'acquisto da parte e a spese del privato di contenitori di 800 litri di capacità, per rifiuti solidi urbani è obbligatorio e così stabilito:

- nessun obbligo per immobili e complessi edilizi o di gruppi di edifici fino a 4 appartamenti;
- un contenitore per ogni immobile e complesso edilizio o gruppo di edifici da 5 a 8 appartamenti, due contenitori da 9 a 16 appartamenti, e così di seguito;
- un contenitore per ogni artigianato con laboratorio, industria, fabbrica, esercizio pubblico (ristoranti, bar e garni) e commercio in genere.

³ Articolo modificato il 18.02.2002; in vigore dal 01.04.2002

La collocazione dei contenitori privati dovrà avvenire su fondi privati, prevedendo spiazzi sufficientemente vasti e facilmente accessibili.

Le ubicazioni e la sistemazione degli spazi dovranno essere concordati con l'Ufficio tecnico comunale.

La manutenzione, la gestione e la pulizia di tutti i contenitori privati spetta ai rispettivi proprietari.

Art. 19 Luoghi di raccolta

I rifiuti definiti dagli art. 7/8/9/10/11/12/13/14 del presente regolamento dovranno essere ordinatamente ed esclusivamente depositati negli appositi contenitori di forma e colore diversificato per ogni tipo di rifiuto.

Art. 20 Giorni di servizio

Il Municipio stabilisce il giorno e gli orari di raccolta dei rifiuti e ne informa la popolazione con i mezzi opportuni.

Le domeniche e i giorni festivi il servizio non avrà luogo.

CAPITOLO D

Tasse utenza

Art. 21 Tasse annuali⁴

A copertura delle spese di gestione relative al servizio di raccolta ed eliminazione di rifiuti d'ogni genere viene prelevata una tassa base e una tassa sui sacchi dei rifiuti solidi urbani depositati per la raccolta nel comprensorio comunale. L'ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini. L'importo della tassa e la modalità di prelievo vengono fissati annualmente dal Municipio, tramite Ordinanza, sulla base del consuntivo di spesa dell'anno precedente.

Art. 21.1 Ammontare delle tasse⁵

	<u>Minimo</u>	<u>Massimo</u>
a) Tassa base annua prelevata sui rifiuti urbani provenienti dalle economie domestiche di domiciliati, dimoranti, residenze secondarie, amministrazioni, uffici, ditte, negozi, artigiani e terzi che depositano rifiuti nel comprensorio comunale:		
- per abitazione	50.—	120.—
- commerci	100.—	240.—
b) Tassa sul sacco	-/-	-/-
Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone		

⁴ Art. modificato il 24.06.2019; in vigore dal 25.09.2019

⁵ Art. modificato il 24.06.2019; in vigore dal 25.09.2019

c) Raccolta del verde

Contenitore da 120 litri	60.—	90.—
Contenitore da 240 litri	120.—	180.—
Contenitore da 770 litri	400.—	570.—

d) per i Campeggi e le ditte di una rilevante importanza il Municipio conclude convenzioni speciali. Esse devono essere sottoposte al Consiglio comunale per la loro approvazione.

e) Rifiuti ingombranti

La tassa per ogni ingombrante (o collo trasportabile saldamente legato) depositato per la raccolta nel comprensorio comunale è fissata come segue:

minimo: fr. 5.—

massimo: fr. 7.—

Art. 21.2 Casi speciali⁶

Le economie domestiche di persone assistite o che dimostrano di non essere in grado di far fronte all'onere, possono chiedere al Municipio la riduzione o esenzione della tassa base, nonché la distribuzione gratuita di sacchi ufficiali; il controvalore è riportato alle uscite della categoria Assistenza.

Art. 21.3 Finanziamento tassa base⁷

La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

Art. 21.4 Finanziamento tassa sul sacco⁸

La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

Art. 22 Reclami

Reclami concernenti errata fatturazione devono essere inoltrati entro 30 giorni al Municipio. Eventuali contestazioni sono decise in via di reclamo dal Dipartimento delle Istituzioni. Contro la decisione del Dipartimento è data la facoltà di ricorso a Tribunale Amministrativo.

Art. 23 Procedura d'incasso

In caso di mancato pagamento entro la data indicata sulla fattura sarà spedita una diffida con l'invito al pagamento entro 30 giorni.

⁶ Art. modificato il 18.02.2002; in vigore dal 01.04.2002

⁷ Art. inserito il 24.06.2019; in vigore dal 25.09.2019

⁸ Art. inserito il 24.06.2019; in vigore dal 25.09.2019

Trascorso infruttuoso tale termine l'incasso avverrà per via esecutiva, maggiorato degli interessi e delle spese.

Art. 24 Foro competente

In caso di vertenza il foro competente è quello della Pretura di Locarno-Campagna, rispettivamente della Giudicatura di Pace del Circolo della Navegna.

CAPITOLO E

Disposizioni finali

Art. 25 Obblighi dei locatari

I proprietari di appartamenti e case di vacanza hanno l'obbligo di far rispettare ai loro locatari le disposizioni del presente Regolamento.

Essi possono essere tenuti responsabili per eventuali infrazioni commesse dagli stessi.

Art. 26 Sanzioni

Le infrazioni al presente Regolamento saranno punite con multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e la querela penale.

L'ammontare della multa va da un minimo di fr. 100.- ad un massimo di fr. 5000.- a seconda della gravità della trasgressione, secondo i disposti dell'art. 145 e seguenti della Legge Organica Comunale (LOC).

Art. 27 Misure particolari

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'igiene pubblica e della nettezza urbana in ossequio:

- alla Legge d'applicazione 2.04.1975 della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8.10.1971;
- alla Legge sanitaria del 18.11.1954;
- al Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14.10.1958;
- alle ulteriori disposizioni in materia emanate dalle Autorità cantonali e federali.

Art. 28 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con il 1.1.1993.

Esso abroga il Regolamento e tasse per il servizio raccolta rifiuti nel Comune di Tenero-Contra dell'agosto 1970 e ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

Così risolto ed approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 1992.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA

Il Sindaco:

F. Rossi

Il Segretario:

B. Canevascini

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

A. Risi

Il Segretario:

B. Canevascini

Approvato dal Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento delle Istituzioni, con risoluzione n.230-RE2569 del 18 marzo 1994.